



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEGROTTO TERME

Via Claudiana, 5 - 35036 Montegrotto Terme (PD) Tel. 049/793487 – 049/8911673
Fax 049/793420 Cod. Fisc.: 80018840282 - Cod. Scuola: PD IC 866008-
e-mail: pdic866008@istruzione.it sito web: www.icmontegrotto.gov.it

GLI ALUNNI CON B.E.S

**L' EDUCAZIONE INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA:
PIANI EDUCATIVI E DIDATTICI E MODALITA' DI VALUTAZIONE**

Vademecum

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di mettere in luce alcuni aspetti riguardanti la didattica personalizzata e individualizzata, compresi gli aspetti valutativi, che nelle quotidiane attività di insegnamento possono necessitare di chiarimenti o delucidazioni, al fine di attuare misure efficaci per garantire il successo formativo degli alunni.

La sigla B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) identifica **TUTTI** gli alunni che si ritrovano in una situazione di bisogno: alunni con disabilità (i cosiddetti alunni “H”, utilizzando una dicitura ormai obsoleta e superata ma ancora comunemente in uso), alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e tutti gli altri alunni in situazione di bisogno, comunemente indicati come “alunni BES” ma più correttamente da indicarsi come “alunni con ALTRI B.E.S.”, in cui rientrano tutte le tipologie non ricomprese nelle precedenti categorie.

Le normative principali di riferimento per ciascuna categoria sono:

- per gli alunni con **disabilità** si fa riferimento alla **L.104/92** e al **D.LGS. 66/2017**, recentemente integrato dal D.LGS 96 del 28 Agosto 2019;
- per gli alunni con **DSA** si fa riferimento alla **L.170/2010** e ai **D.LGS. 62 e 66 del 2017**;
- per gli alunni con **ALTRI BES** non esiste una normativa dedicata e si fa riferimento alla **D.M. 27/12/2012** e alla **C.M. n.8 del 06/03/2013**.

L’accertamento della situazione di disabilità o di disturbo dell’apprendimento spetta alle competenti autorità sanitarie, su richiesta delle famiglie (le quali potrebbero anche essere state indirizzate da uno specialista a seguito di osservazioni fornite dai docenti durante la normale frequenza scolastica). Le autorità competenti rilasceranno, nel caso, una certificazione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento

Diverso è il caso della situazione di “altro B.E.S.”: essa può essere accertata da uno specialista tramite una relazione sulla situazione dell’alunno, oppure il Consiglio di Classe può riscontrare la situazione di Bisogno Educativo Speciale dell’alunno a seguito delle osservazioni in classe e del conseguente confronto tra docenti durante lo svolgimento delle riunioni del consiglio.

In caso di B.E.S. gli strumenti d’intervento principali a disposizione dei docenti sono:

- **il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità;**
- **Il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con D.S.A. e altri B.E.S.**

Questi importanti strumenti didattici prevedono la stesura di un piano organico di intervento educativo che tenga conto della peculiarità della situazione dell’alunno, delle sue capacità e dei suoi interessi: lo scopo è quello di far emergere, nello svolgersi del percorso formativo, le sue potenzialità, massimizzando le doti positive e compensando gli aspetti problematici.

In poche parole, in caso di B.E.S. è possibile realizzare la personalizzazione del percorso formativo o l'individualizzazione (solo nel caso degli alunni con disabilità).

Tutto questo ha naturalmente delle ripercussioni sugli aspetti valutativi della didattica.

Le "Linee Guida sui DSA", allegata al DM 5669 del 12 luglio 2011, affermano che:

"La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite"

Quindi, in linea generale, la **valutazione degli alunni con BES** deve:

- 1) essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);
- 2) essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all'alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team docenti/ consiglio di classe;
- 3) tenere in considerazione:
 - a) la situazione di partenza degli alunni;
 - b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento;
 - c) i **livelli essenziali** di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali;
 - d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento;
 - e) il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, curando il processo di apprendimento oltre che il prodotto elaborato;
- 4) essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nell'ambito del PDP.

Nel PDP/PEI bisognerà indicare sempre i criteri di valutazione delle verifiche (scritte e orali). Per i Piani Educativi Individualizzati in base a quanto previsto nella modulistica interna del nostro Istituto, i criteri di valutazione delle verifiche vanno inseriti nella programmazione individualizzata dell'alunno con disabilità che costituisce parte integrante del PEI.

Si fa presente che la personalizzazione dell'intervento, sia per gli alunni D.S.A. che per quelli con altri B.E.S. non è un privilegio: le verifiche personalizzate, qualora vengano realizzate secondo i criteri stabiliti dalla normativa, evitano che i risultati possano essere condizionati dal disturbo dell'apprendimento, indipendentemente dalle conoscenze e dall'abilità dell'alunno.

1. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA

Per “didattica individualizzata” si intende un intervento specificamente dedicato ad un alunno con certificazione di disabilità. Nel passato questa terminologia è stata utilizzata anche in altri contesti come sinonimo di una didattica centrata sulle potenzialità e peculiarità di ogni alunno; attualmente si tende a considerare “individualizzato” tutto ciò che riguarda l’intervento dedicato agli alunni con disabilità.

Punto focale dell’intervento individualizzato è il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che viene elaborato e condiviso nel G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo, ex G.L.H.O) formato da docenti del consiglio di classe, insegnante/i di sostegno, famiglia, medici specialisti che hanno in cura l’alunno e eventuali operatori socio sanitari. Gli interventi didattici devono essere condivisi tra i docenti a livello di Consiglio di Classe per poi essere successivamente proposti al G.L.O per la loro approvazione e/o modifica. Il G.L.O., sulla base della diagnosi, dei bisogni educativi e delle potenzialità dell’alunno, redige il Piano Educativo stabilendo obiettivi educativi, competenze, criteri di valutazione e modalità di verifica per ogni disciplina o, nei casi più gravi, per assi (aree) funzionali.

Si fa presente che non necessariamente il P.E.I. deve discostarsi dagli obiettivi previsti per la classe. In tal caso il G.L.O. deciderà in quali e quante discipline l’alunno dovrà seguire la stessa programmazione prevista per la classe.

Le modalità di verifica e le scale di valutazione sono individualizzate e coerenti con gli obiettivi previsti nel Piano Educativo: esse potranno ricalcare sostanzialmente quelle della classe oppure essere completamente differenti, a seconda dell’area e degli obiettivi connessi.

Alla fine della classe Terza di scuola secondaria di primo grado, gli alunni con un P.E.I. che svolgono l’Esame di Stato, anche con prove individualizzate, conseguono regolarmente il titolo di superamento dell’esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. Non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione, tranne che nei casi di alunni portatori di gravi disabilità come recentemente previsto dal Dlgs 62/2017. S’intende in questo caso non tutti gli alunni che hanno DIAGNOSI DI GRAVITA’ ai sensi dell’art.3 c.3 della L.104/92, ma gli alunni che, in situazione di grave disabilità, hanno seguito un P.E.I. per aree funzionali e non per discipline, ovvero quando i PEI sono stati rivolti principalmente al raggiungimento di una maturazione globale di autonomie personali e sociali e delle capacità di comunicazione e relazione.

Qualora un alunno con disabilità non svolga l’esame di Stato (misura da concordarsi fra docenti, specialisti e famiglie) ottiene un certificato di frequenza valido per l’iscrizione alle scuole del secondo ciclo d’istruzione.

2. DIDATTICA PERSONALIZZATA

Quando l'intervento didattico è rivolto ad **alunni con D.S.A. o con altri B.E.S.** si parla di "didattica personalizzata". Il consiglio di classe, in accordo con la famiglia, approverà un **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO** dove verranno specificate le azioni da intraprendere, le misure compensative e dispensative (nel caso dei D.S.A.), i criteri di valutazione e il "patto con la famiglia" per l'attuazione del piano didattico stesso.

La differenza principale tra DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA e DIDATTICA PERSONALIZZATA sta negli obiettivi finali da conseguire:

- nel primo caso gli obiettivi da raggiungere sono quelli indicati nel P.E.I.: essi possono essere del tutto simili a quelli della classe oppure completamente differenti (a seconda della situazione di disabilità e dei bisogni educativi dell'alunno); i criteri e le modalità di valutazione sono indicati nel P.E.I. e raccordati con gli obiettivi in esso contenuti;
- nel secondo caso gli obiettivi da raggiungere devono essere **GLI STESSI DELLA CLASSE**, perlomeno a **LIVELLI ESSENZIALI**; i criteri di valutazione sono indicati nel P.D.P.

Gli interventi didattici, conseguentemente, differiscono nelle modalità di attuazione e valutazione.

Tuttavia è necessario precisare una differenza importante tra gli allievi con D.S.A e allievi con altri B.E.S.

2.1 ALLIEVI CON D.S.A.: Piano didattico e valutazione

I disturbi specifici dell'apprendimento sono: dislessia, disgrafia, disortografia, disturbo specifico della computazione, discalculia cui si aggiunge il disturbo misto delle abilità scolastiche, termine che ricomprende più disturbi specifici associati tra loro (comorbidità).

Il consiglio di classe redigerà il P.D.P. **SOLO** se in presenza di una certificazione rilasciata da specialista del distretto sanitario o ente accreditato e in accordo con la famiglia. Le indicazioni contenute nella diagnosi costituiranno il punto di partenza per la stesura del P.D.P.

Il piano didattico personalizzato per i DSA dovrà prevedere, oltre al profilo di funzionamento dell'alunno, le misure compensative e dispensative che vengono ritenute necessarie perché il percorso formativo e il rendimento scolastico dell'alunno non vengano compromessi dalla presenza del disturbo stesso.

Si fa presente che, in presenza di un disturbo specifico, l'esercizio continuativo non migliora l'apprendimento: a titolo di esempio, un dislessico non affinerà la tecnica di lettura pur impegnandosi nell'addestramento, anche in maniera intensa. Questo non significa che non dovrà imparare a leggere, ma bisognerà considerare il fatto che non potrà farlo sempre in maniera rapida e corretta.

I disturbi specifici dell'apprendimento non dipendono da problemi di natura cognitiva: un soggetto D.S.A. ha un'intelligenza nella norma o superiore ad essa.

Sono **MISURE COMPENSATIVE** quegli strumenti che permettono di “compensare” la debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti automatici (“non intelligenti”) compromessi dal disturbo specifico: mappe, formulari, schemi, calcolatrice, esercizi esemplificativi, prove graduate, prove di recupero orali, riformulazione delle consegne...

Sono **MISURE DISPENSATIVE**: il tempo extra, la dispensa da alcuni esercizi nelle verifiche (invece di svolgere due esercizi con lo stesso obiettivo se ne svolge uno solo), la dispensa dalla lettura ad alta voce in classe, l’esonero dallo studio della seconda lingua straniera (in caso di un disturbo molto grave), le interrogazioni programmate, la riformulazione di esercizi (ad esempio proponendo esercizi a risposta multipla al posto di quelli a risposta aperta).

Le verifiche scritte dovranno essere **PERSONALIZZATE**: ciò significa che dovranno tenere conto delle misure adottate nel P.D.P. e metterle in atto.

N.B.: Esse **NON DOVRANNO PREVEDERE SEMPLIFICAZIONI NEI CONTENUTI**: le misure adottate dovrebbero essere sufficienti perché l’alunno affronti la prova senza che il proprio disturbo ne comprometta il rendimento. L’alunno potrà beneficiare, ad esempio, di più tempo per svolgere la verifica, potrà essere dispensato dallo svolgimento di alcuni esercizi oppure alcune di essi potrebbero essere riformulati (domande a risposta multipla al posto di domande a risposta aperta, ad esempio). La prova però dovrà complessivamente avere gli stessi contenuti della classe: alcuni esercizi potranno essere differenti nella modalità di somministrazione, ma non nella sostanza dei contenuti richiesti.

La valutazione sarà **SOSTANZIALMENTE UGUALE A QUELLA DELLA CLASSE, TRANNE PER IL FATTO CHE DOVRA’ ESSERE RICALIBRATA SUL NUMERO DI ESERCIZI EVENTUALMENTE ASSEGNATI** (se su 10 esercizi all’allievo ne vengono richiesti 8, la scala di valutazione verrà ricalcolata su 8 esercizi: 8 esercizi esatti corrisponderanno al voto 10) e **DOVRA’ TENERE CONTO DEL DISTURBO** (ad esempio per un allievo con dislessia gli errori ortografici saranno tenuti meno in conto rispetto a quelli compiuti dagli altri alunni). Nel piano didattico personalizzato sono presenti i **CRITERI DI VALUTAZIONE** adottabili, che tengono in conto della specificità dei singoli disturbi.

Si fa presente che la valutazione è comunque personalizzata, perché basata sulle misure compensative e dispensative previste nel P.D.P, ma nello specifico non differisce sostanzialmente dai criteri di valutazione adottati per tutta la classe, fermo restando che rimangono validi i criteri generali della **VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON BES** riportati nella premessa al presente documento (tenendo quindi in considerazione la situazione di partenza degli alunni, i risultati raggiunti nei propri percorsi di apprendimento e riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, curando il processo di apprendimento oltre che il prodotto elaborato...).

Un P.D.P. per un alunno che ha uno o più disturbi specifici di apprendimento non prevede la misura compensativa del **Piano didattico per obiettivi minimi**, poiché il disturbo specifico viene affrontato attraverso l’adozione delle altre misure compensative e dispensative non riguardanti l’area cognitiva.

Questo qualora l'alunno si trovi in una situazione di bisogno **UNICAMENTE** per D.S.A.: nulla impedisce che l'alunno con D.S.A. si trovi in situazione anche di ALTRI B.E.S., per i quali sono adottabili P.D.P. per obiettivi minimi (nel modulo predisposto e scaricabile dal sito dell'Istituto è prevista tale eventualità).

2.2 ALLIEVI CON ALTRI B.E.S.: Piano didattico e valutazione

Gli allievi con ALTRI B.E.S. ovvero tutti quelli che non ricadono nelle due precedenti categorie (allievi con disabilità e allievi con D.S.A.) sono allievi il cui bisogno ha carattere di temporaneità: la situazione di bisogno educativo è dovuta a motivazioni contingenti di carattere sociale, familiare, medico, culturale. Il bisogno può essere individuato da uno specialista, attraverso la stesura di una relazione medica, oppure dal Consiglio di Classe.

Il P.D.P. viene adottato quando la condizione dell'alunno necessita di interventi straordinari al di fuori degli strumenti della normale e quotidiana azione didattica. Esso deve essere adottato a livello di Consiglio di Classe e necessariamente condiviso con la famiglia. In caso di presenza di una relazione specialistica, nella stesura del P.D.P. si considereranno anche le indicazioni contenute nella relazione stessa.

Un P.D.P redatto per un alunno con altri B.E.S. potrà prevedere SOLO MISURE COMPENSATIVE.

Non si potrà quindi prevedere: tempo extra, riformulazione di esercizi (ad es. risposta multipla al posto di uno a risposta aperta), interrogazioni programmate (sono invece possibili prove di recupero orali), dispensa dall'esecuzione di alcuni esercizi durante le verifiche, dispensa dalla lettura ad alta voce. Sarà invece possibile fornire prove graduate, ordinando gli stessi esercizi dati alla classe in maniera graduale (dal più semplice al più complesso) ed inoltre strutturando gli esercizi stessi in "fasi di esecuzione" (dalla fase meno difficile alla più complicata).

Le **modalità di verifica** saranno **LE STESSE ADOTTATE PER TUTTA LA CLASSE**: gli esercizi potranno essere graduati e strutturati in fasi, ma saranno **gli stessi della classe**. L'alunno potrà beneficiare durante le prove di mappe, schemi, formulari, calcolatrici, esercizi esemplificativi e ogni altro strumento compensativo previsto nel P.D.P.

Nel caso in cui il P.D.P. non preveda l'adozione degli obiettivi minimi, la **valutazione sarà identica** a quella della classe, tenendo presente i criteri generali di valutazione degli alunni con B.E.S. già citati nel precedente paragrafo e nella premessa al presente documento.

Nel caso in cui il P.D.P. preveda l'adozione degli **OBIETTIVI MINIMI (ovvero per CONTENUTI ESSENZIALI)** la scala di valutazione sarà **DIFFERENTE** da quella della classe: poiché per l'alunno per cui viene adottata tale misura l'obiettivo minimo della classe (valutato con il 6) diventa il suo massimo obiettivo, qualora lo raggiunga pienamente verrà assegnato il voto massimo della scala decimale (10). A scalare si valuterà il rendimento sulla base di una scala personalizzata in cui il massimo (10) corrisponde alla sufficienza del resto della classe.

Il **P.D.P. per obiettivi minimi** permette a uno studente quindi di raggiungere GRADUALMENTE il livello ESSENZIALE di competenze della classe; la valutazione personalizzata evita di causare nell'alunno situazioni di frustrazione dovute alla mancanza di risultati positivi nonostante l'impegno personale ed in presenza di progressi ridotti che non permetterebbero il raggiungimento del livello di sufficienza previsto per il resto della classe. Si tratta di una misura compensativa assai incisiva e come tale deve essere adottata in situazioni di bisogno educativo particolarmente rilevante, ove l'utilizzo di tutte le altre misure compensative risulti ancora non essere sufficiente per garantire il successo formativo dell'alunno.

Gli **alunni stranieri** appena arrivati in Italia e quindi senza competenze nella lingua italiana, rientrano nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali. Essi possono beneficiare, **TEMPORANEAMENTE E NEL PRIMO PERIODO DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA** di una didattica **INDIVIDUALIZZATA** (obiettivi, prove e valutazione diverse da quelle della classe). Questa misura è assolutamente temporanea e deve essere adottata per un periodo di tempo ragionevole (inferiore alla durata di un anno scolastico). Gli alunni **stranieri nati in Italia** che vivono situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico, nel caso in cui presentino difficoltà linguistiche evidenti che compromettono l'apprendimento delle varie discipline, rientrano ugualmente nella categoria degli **alunni BES**.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.104/92
- T.U. 297 del 1994
- DPR 22 giugno 2009, n. 122;
- O.M. 90 del 2001
- Prot.n. 4099/A/4 del 5/10/2004
- DPR 12 luglio 2011 n. 5669 e relative Linee Guida;
- Dlgs 62/2017
- Dlgs 66/2017
- DDMM 741 e 742/2017
- C.M. 1865 10/10/2017
- DLGS 96/19